

TAR Palermo, Sezione II - Sentenza 28/11/2007 n. 3223
d.lgs 163/06 Articoli 86 - Codici 86.1

L'art. 87, co. 3, del D.lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 prevede che non possono essere ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge introduce un parametro certo, rappresentato dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro, al quale riferire la valutazione di anomalia delle offerte. Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza amministrativa prevalente nel senso che non può aversi la allegazione da parte delle imprese partecipanti a gare pubbliche di giustificazioni sulla remuneratività dell'offerta riferite alle tariffe sul costo del lavoro, con la conseguenza che le Amministrazioni non possono tenere conto di quelle eventualmente prodotte. La ratio legis è quella di garantire un'ulteriore forma di tutela del lavoro ed assicurare l'affidabilità delle imprese selezionate nelle gare pubbliche (in tal senso Consiglio di Stato, V, 31 dicembre 2003, n. 9318).